



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Prot. n. 3298

Tit. 2 Sez. 2/6

Parma, **31 GEN. 2013**

Ai Sigg.ri  
Direttore Amministrativo  
Dirigenti di Area  
Direttori di Dipartimento  
Direttori dei Centri  
**Loro Sedi**

e, p.c. A tutto il  
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
**Loro sedi**

**Oggetto: ferie del personale tecnico – amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici: termini e modalità di fruizione**

Relativamente all'oggetto si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto segue.

E' noto che la materia in esame sia disciplinata dal codice civile, dal D.Lgs n. 66/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 213/2004, nonché, in particolare, per il personale in oggetto, dall'art. 28 del vigente CCNL di comparto.

Il legislatore, recentemente, in materia, con la Legge n. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012, n. 95, ha perentoriamente richiamato l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla natura delle ferie di **diritto irrinunciabile del lavoratore**, modificando ed integrando la normativa, prevedendo che le ferie, ove non godute, **non possano in alcun modo essere monetizzate, neppure all'atto della cessazione dal servizio.**

Premesso quanto sopra, al fine di cui all'oggetto della presente nota, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti del citato art. 28 del CCNL (rimandando l'integrale lettura della norma in allegato alla presente) ed in particolare:

- *"Le ferie (...) vanno **fruite nel corso di ciascun anno solare**, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio";*
- *"Compatibilmente con le esigenze di servizio, **il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno**".*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

- **"La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre".**

- **"Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.**

La richiamata normativa, nel garantire il diritto alle ferie annuali dei dipendenti, costituzionalmente sancito e ispirato da ragioni di ordine e interesse pubblico che traggono origine dall'esigenza di tutela dell'integrità psico-fisica e dello stato di salute del cittadino prestatore di lavoro subordinato, affronta il tema del bilanciamento del medesimo diritto con il principio, parimenti costituzionalmente sancito, del buon andamento della pubblica amministrazione, come noto, declinato nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Poiché le ferie devono essere utilizzate nel rispetto **dei termini più sopra indicati dal CCNL**, si intende segnalare all'attenzione delle SS.LL. la necessità che **ciascun responsabile delle strutture citate in epigrafe provveda alla programmazione annuale delle ferie del personale afferente le rispettive strutture sulla base delle richieste dei medesimi dipendenti.**

Per l'anno in corso si invitano pertanto le SS.LL. a voler sollecitamente **programmare la fruizione:**

- a) delle ferie dell'anno 2013;
- b) delle eventuali ferie pregresse relative all'anno 2011 (entro il 30 giugno p.v.);
- c) monitorare che il dipendente non si trovi al 31 dicembre di ciascun anno con un numero di ferie superiore al consentito (per esempio il personale a tempo pieno non può avere più di 28 gg di ferie, ivi compresi i 4 giorni di festività soppresse) programmando, inoltre, la fruizione delle ferie pregresse relative all'anno 2012 entro il 30 giugno 2014;

Per quanto riguarda le "ferie pregresse" è opportuno chiarire che si tratta esclusivamente delle ferie che, in conformità di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL (due settimane procrastinabili nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione), possono essere utilizzate oltre l'anno di maturazione. Si rammenta alle SS.LL. che non è possibile procrastinare ulteriormente il periodo sopra citato previsto dalle norme in vigore.

**La suddetta programmazione rientra nell'ambito delle esclusive prerogative gestionali ed organizzative delle SS.LL. quali responsabili di struttura.**



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Anche al fine di quanto sopra, si rammenta che le SS.LL. hanno a disposizione un utile supporto rappresentato dalle credenziali per l'accesso al programma Solari di rilevazione e gestione presenze (accessibile in rete all'indirizzo <https://timbrature.unipr.it/TIMB>) che, oltre a consentire la procedura di autorizzazione delle ferie richieste, consente anche di monitorare in tempo reale il **saldo delle ferie ancora non fruite dal personale stesso.**

Si rammenta inoltre che, qualora e nonostante la programmazione delle ferie, il responsabile della struttura dovesse verificare il mancato godimento da parte del personale afferente dei giorni di ferie programmate e/o maturate nei termini sopra indicati, dovrà provvedere in accordo con l'interessato a disporre l'utilizzo giungendo, **in caso di inerzia, a provvedervi d'ufficio.**

Il Servizio Gestione e Analisi delle Procedure - del Settore Organizzazione-Gestione e Relazioni Sindacali, afferente alla 5^ Area Dirigenziale Risorse Umane - è a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e supporto. In tale contesto di assistenza si rammenta che il Servizio stesso effettua, per tutto il personale in oggetto, una verifica in merito alle ferie che risultano eventualmente ancora da fruire, alla fine del mese di giugno e del mese di dicembre.

Cordiali saluti

IL RETTORE

Gino Ferretti

Handwritten initials and marks in the bottom left corner.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

## ART. 28 - FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE

(Art. 28 CCNL 9.8.2000 e art. 10, comma 1, lett.A CCNL 28.03.2006)

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché al ricorrere di taluna delle ipotesi di cui al successivo art. 30, comma 1. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.